



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- Seconda sezione civile -

Il Presidente

- visto l'art. 83, commi 5 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

- visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 2020, n. 28 con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31 luglio 2020 il periodo oggetto della disciplina di cui all'art. 83 d.l. n. 18/2020;

- visto il decreto del Presidente del Tribunale di Roma in data 20 aprile 2020 con il quale, fra l'altro, sono state indicate le modalità di trattazione dei procedimenti relativamente al periodo 12 maggio – 30 giugno 2020;

- visto il proprio provvedimento in data 20 aprile 2020, con il quale sono stati indicati, fra l'altro, i criteri per individuare i procedimenti la cui trattazione appaia opportuna;

- rilevato che per la trattazione delle udienze in forma scritta è previsto che il giudice inviti le parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, insieme con la nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

- considerato che, in ragione della primaria esigenza di ridurre al minimo indispensabile i contatti interpersonali per limitare le occasioni di contagio, è opportuno che le parti non procedano a depositare nuovamente il fascicolo dopo averne depositato telematicamente il contenuto cartaceo;

dispone

1. i procuratori delle parti, dopo avere provveduto – in occasione dell'udienza in forma scritta – al ritiro del proprio fascicolo per effettuare il deposito telematico, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, degli atti e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea non sono tenuti a depositare nuovamente in cancelleria il fascicolo;

2. i procuratori delle parti, nella formazione delle copie informatiche di cui al punto 1, attesteranno la conformità della copia all'originale cartaceo;
3. il personale di cancelleria avrà cura di rammentare ai procuratori delle parti, in occasione della consegna del fascicolo, le disposizioni dei punti precedenti;

manda

al Direttore della cancelleria di assicurare l'osservanza del presente provvedimento.

Roma, 15 maggio 2020.

f.to Il Presidente
Francesco Oddi

